



Esercito svizzero

Ordine concernente le munizioni

del 01.03.2007, emanato giusta l'articolo 11a dell'ordinanza sull'organizzazione del DDPS (00rg-DDPS; RS 172.214.1)

1 Disposizioni generali

- 1.1 Il presente ordine ha lo scopo di prevenire incidenti e di impedire l'uso illecito di munizioni. Deve essere affisso in tutti gli impianti di tiro dell'esercito, dei Comuni e delle società di tiro, negli accantonamenti della truppa come pure in tutti i depositi di munizioni del DDPS.
- 1.2 L'ordine vale per i militari (mil) che prestano servizio d'istruzione e per tutti i partecipanti agli esercizi che nel quadro del tiro fuori del servizio ricevono e utilizzano munizioni d'ordinanza. Nel caso di impieghi dell'esercito giusta l'articolo 65 della Legge militare (RS 510.10), è valevole fintanto che il Comando dell'esercito non decida in altro modo.

2 Concetto di munizioni

- 2.1 Il concetto di munizioni comprende:
 - a) tutti i mezzi appartenenti alle munizioni di sport e speciali (numero indicativo 590), da combattimento (numero indicativo 591), d'esercizio (numero indicativo 592), ausiliarie (numero indicativo 593), marcanti (numero indicativo 594) contenenti polvere, esplosivi, sostanze pirotecniche o chimiche, comprese le loro singole parti;
 - b) le munizioni di manipolazione (numero indicativo 595) e gli accessori di munizioni (numero indicativo 599).
- 2.2 Il concetto di munizioni non comprende:
 - a) gli imballaggi per munizioni vuoti, di tutti i tipi;
 - b) le munizioni fittizie;
 - c) il materiale didattico sul servizio delle munizioni.

3 Responsabilità e divieti

Fuori del servizio i militari sono personalmente responsabili per le munizioni loro affidate e per l'osservanza del presente ordine.

È proibito in particolare:

- 3.1 portare su di sé, prendere con sé o conservare munizioni senza l'ordine del superiore responsabile;
- 3.2 prendere possesso, trafugare, gettare via o vendere munizioni;
- 3.3 prendere con sé in servizio munizioni oppure portarle via dal servizio (ad eccezione della munizione da tasca);
- 3.4 spedire dal luogo di servizio munizioni all'indirizzo privato o a terzi;
- 3.5 utilizzare munizioni in modo non conforme alle prescrizioni oppure in modo illecito;
- 3.6 scomporre o modificare le munizioni in modo non conforme alle prescrizioni;
- 3.7 sparare munizioni utilizzando armi danneggiate oppure sparare munizioni difettose;
- 3.8 abbandonare munizioni intenzionalmente o per negligenza, trasportarle o conservarle in modo non conforme alle prescrizioni;
- 3.9 fumare mentre si maneggiano munizioni;
- 3.10 usare il fuoco come fonte di luce o di calore mentre si maneggiano munizioni.

4 Misure di sicurezza

- 4.1 Durante il servizio d'istruzione e l'attività fuori del servizio, i militari e i partecipanti agli esercizi equipaggiati con un'arma da fuoco in linea di principio portano l'arma scarica; i caricatori sono vuoti. Inoltre nello stand di tiro l'otturatore è aperto. Restano riservate disposizioni particolari durante il servizio di guardia con munizioni da combattimento e durante gli esercizi comandati. Restano inoltre riservati gli ordini dei superiori responsabili.

- 4.2 Nell'ambito dell'istruzione e degli esercizi, i seguenti gruppi di munizioni per armi dello stesso tipo o dello stesso calibro non possono né essere utilizzati contemporaneamente né essere immagazzinati insieme nella stessa piazza d'istruzione e d'esercitazione:

- a) munizioni da combattimento, d'esercizio e ausiliarie, munizioni di sport e munizioni speciali;
- b) oppure esclusivamente munizioni marcanti;
- c) oppure esclusivamente munizioni di manipolazione;
- d) oppure esclusivamente materiale didattico sul servizio delle munizioni.

Le presenti prescrizioni valgono anche per le munizioni che non vengono sparate con un'arma come per es mezzi esplosivi e d'accensione oppure granate a mano. È consentito in ogni caso l'impiego di accessori di munizioni e di munizioni fittizie.

- 4.3 Le munizioni devono essere protette contro il furto.

- 4.4 Per il trasporto delle munizioni devono essere rispettate in particolare l'ordinanza sulla circolazione stradale militare (OCSM, RS 510.710) e l'ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR, RS 741.621).

5 Controlli

- 5.1 I superiori o gli ufficiali e i monitori di tiro competenti controllano presso tutti i militari e i partecipanti agli esercizi che le armi da fuoco come pure i caricatori e i caricatori di riserva non contengano munizioni:

- a) al momento di entrare in servizio;
- b) prima del licenziamento dal servizio;
- c) subito dopo ogni esercizio con le munizioni.

Occorre richiamare l'attenzione dei subordinati e dei partecipanti agli esercizi sull'ordine concernente le munizioni come pure sui loro diritti e sui loro obblighi.

- 5.2 Prima di lasciare la piazza d'esercitazione o di tiro oppure lo stand di tiro le munizioni non sparate devono essere ritirate.
- 5.3 Per le munizioni devono essere eseguiti controlli in conformità alle prescrizioni.

6 Notifiche

- 6.1 I casi di maneggio inadeguato, i disturbi di funzionamento, lo smarrimento di munizioni come pure gli incidenti nel maneggio delle munizioni devono essere immediatamente notificati per la via di servizio e in conformità al manuale per il tiro fuori del servizio, per mezzo degli appositi formulari.
- 6.2 I militari che durante il servizio trovano munizioni, parti di munizioni o proiettili inesplosi hanno l'obbligo di contrassegnare il luogo e di notificarlo ai loro superiori i quali a loro volta informano immediatamente la Centrale d'annuncio di proiettili inesplosi, telefono 033 223 57 27. I civili notificano la presenza di munizioni, parti di munizioni o proiettili inesplosi telefonando al numero 117.

7 Infrazioni

- 7.1 Chiunque trasgredisce al presente ordine può essere punito disciplinarmente oppure deferito alla giustizia militare.
- 7.2 Lo smarrimento o il danneggiamento di munizioni può avere conseguenze a livello di responsabilità civile.
- 7.3 La punibilità di infrazioni contro le prescrizioni relative al tiro fuori del servizio si basa sulle disposizioni del diritto penale militare o civile che possono essere applicate a seconda dei casi.

8 Disposizioni finali

Il presente ordine entra in vigore il 01.03.2007.

IL CAPO DELL'ESERCITO
Comandante di corpo Keckeis